

Allevamento boxer di Casa Bartolini

Località Poggio al Vento

56025 Pontedera (Pisa)

Pontedera, 3.11.2010

Racc. A/R

Dr. Giuseppe Blasi

Direttore Generale Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Via XX Settembre 20, 00187 Roma

Racc. A/R

Dr. Francesco Scala

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali

Via XX Settembre 20, 00187 Roma

e p.c.

Ente Nazionale della Cinofilia Italiana

V.le Corsica 20, 20137 MILANO

Oggetto: Pedigree Boxer bianco

Ancora una volta mi trovo a dover sottolineare a Codesto Ministero che non sono stati compresi i termini del problema e che le motivazioni e le indicazioni documentali fornite non legittimano il potere dell'Enci di apporre un timbro di tal sorta sul pedigree del boxer bianco.

L'art.14 delle Norme tecniche del libro genealogico del cane di razza, da Voi indicato nella Vostra del 08.10.2010 prot. n. 0022019, dispone che "gli standard di razza sono quelli emanati dalla FCI nelle lingue ufficiali riconosciute e rimangono in vigore fino ad eventuali aggiornamenti".

Questo è un dato incontrovertibile così come lo è la stessa disposizione contenuta sempre nelle Norme tecniche del libro genealogico che all'art.6 rubricato "Iscrizione per cucciolata" al punto 1.3.6. prevede "**Il certificato genealogico contiene le seguenti informazioni: a) nome del cane, numero di iscrizione nel registro genealogico, razza, sesso, data di nascita, colore e macchie del mantello, codice microchip; b) nomi e numeri di iscrizione degli ascendenti ;c) nome dell'allevatore; d) dati del proprietario; e) dati relativi a caratteristiche, performance, titoli e verifiche di patologie ereditarie, laddove previste, di genitori, nonni, bisnonni e trisnonni.**"

Una comparazione delle due disposizioni mette palesemente in evidenza che lo Standard di razza nulla ha a che vedere con l'emissione del Pedigree da parte dell'Enci. Mentre l'attestazione che il soggetto è di razza pura perché nasce da due soggetti puri iscritti anch'essi al libro genealogico è assicurata dal rilascio del pedigree, lo standard comprende l'insieme dei caratteri generali inerenti ciascuna razza e la corrispondenza del soggetto allo stesso viene fatta a livello espositivo, tant'è che cani, pur dotati di pedigree, non possono avere accesso nei ring espositivi perché non conformi allo standard, perché per esempio monorchidi, oppure perché affetti da difetti che lo standard qualifica "da esclusione".

Se dobbiamo essere rispettosi delle disposizioni emanate dalla FCI per quanto riguarda il rilascio del Pedigree le norme di riferimento sono quelle contenute nel Regolamento internazionale di allevamento.

Nello stesso preambolo il presente Regolamento dispone "I cani che presentano delle anomalie, come un temperamento malsano, una sordità od una cecità congenita, labbro leporino, palato spaccato, delle malformazioni notorie della mascella o dei difetti dentali pronunciati, un'atrofia progressiva della retina, i cani che soffrono di epilessia, criptorchidi, monorchidi, albini, affetti da displasia severa accertata dell'anca oppure dei cani che presentano dei colori di pelo non desiderati non possono essere utilizzati ai fini dell'allevamento.

Si scrive "Non possono essere utilizzati ai fini dell'allevamento", ma non è prescritto che non debbano ottenere il pedigree o che nel pedigree sia presente un timbro che vieti espressamente la riproduzione.

La scelta nella selezione infatti spetta all'allevatore che nell'allevare deve seguire il codice etico dell'allevatore che gli impone di non usare per l'allevamento soggetti che considera non idonei alla riproduzione perché affetti dalle anomalie sopra indicate.

Peraltro c'è da sottolineare che per le patologie e difetti su menzionati sarebbe veramente necessario che L'Enci e il Ministero che su di esso esercita poteri di controllo e vigilanza intervenisse perché per cani che presentano questi difetti fosse espressamente vietato l'utilizzo in allevamento. **Sul punto si evidenzia una notevole confusione e una evidente disparità di trattamento tra soggetti che presentano anomalie tali da non consigliarne l'uso in riproduzione ma nonostante tutto dotati di un pedigree intonso privo di un espresso divieto in tal senso e soggetti dal mantello bianco come il boxer che, a ben vedere, presentano solo un colore non contemplato dallo standard ma che non rappresenta una grave patologia con componenti ereditarie tale da giustificare e fondare un divieto espresso.**

A ben vedere, l'unico intervento serio, corretto, legalmente rispettoso delle disposizioni dettate dalla FCI è stato fatto riguardo la displasia dell'anca. Per gli altri casi, mi chiedo come non possa saltare all'occhio di chi legge la sussistenza di una disparità di trattamento nel rilascio del pedigree ad un cane monorchide che presenta un evidente e serio difetto di standard ma a cui il pedigree viene rilasciato senza limitazioni alla riproduzione e un boxer bianco che nasce da genitori fulvi o tigrati, sani, con pedigree, ma che per essere bianco, NON ALBINO, quindi non conforme allo standard come un monorchide, ha nel suo pedigree un esplicito divieto alla riproduzione.

Il fatto è reso ancora più grave perché, continua il Regolamento "In materia della "gestione" delle tare ereditarie come la displasia dell'anca o l'atrofia progressiva della retina, i paesi membri e partner con contratto della FCI devono tenere un registro dei cani affetti da tali malattie, combattendole in modo metodico, registrare continuamente i progressi realizzati e comunicarlo alla FCI su richiesta.

Per i cani che presentano altri difetti, monorchidi, colori non conformi o altro non è previsto nessun registro e l'unica limitazione si realizza a livello competitivo in quanto se iscritti ad una manifestazione cinofila i cani non possono essere giudicati perché non conformi allo standard pur avendo un pedigree.

Le incongruenze e l'incomprensione che si creano intorno alla questione relativa alla conformità allo Standard e al diverso significato del rilascio del pedigree si fanno ancora più evidenti se si riporta quanto il Regolamento internazionale di allevamento FCI prevede in tema di contenuto del Pedigree all'art.16 in cui si dispone che "I pedigree riconosciuti dalla FCI sono dei certificati attestanti l'affidabilità dei dati relativi alle generazioni menzionate, **e non dei certificati di garanzia di qualità del cane.**"

Mi si permetta poi di rilevare l'impossibilità di reperire un riferimento documentale della Vostra del 08/10/2010 nella parte in cui si scrive "–la FCI, espressamente interpellata, ha fatto presente in merito che all'atto di emissione di un pedigree, definitivi ed identificabili errori riscontrabili nel colore del mantello rispetto allo standard di razza sono da segnalarsi in modo evidente (Regolamento FCI art.8, libro origine punto 8)", e che i paesi che registrano boxer bianchi hanno previsto una clausola sui pedigree sulla non ammissione alla riproduzione o che la progenie non può essere registrata.

Purtroppo non sono riuscito a trovare l'art.8 regolamento FCI e l'art. 8 Libro origine da Voi forniti come indicativi della correttezza della procedura seguita e tanto meno è stata allegata la risposta della FCI interpellata sulla questione.

Ma il punto è un altro: la clausola adottata dalla CTC nella seduta del 02/02/2005 è carente di legittimazione poiché la procedura seguita non è corretta e non è quella che legittima l'Enci ad apporre nuove diciture nel pedigree. Le nuove diciture, così come è avvenuto per la displasia dell'anca per la quale è stato disposto un apposito Disciplinare approvato con decreto dal Ministero, necessitano appunto di un decreto ministeriale.

Il fatto che poi codesto Ministero avvalsi la procedura adottata dall'Enci è un'altra questione; per esigenze di correttezza, trasparenza e di corretta applicazione delle disposizioni che regolano i rapporti fra L'enci e il Ministero, la clausola che vieta la riproduzione appare nettamente in contrasto con le procedure prescritte per le modifiche del pedigree e per quelle riguardanti le norme contenute nelle Norme tecniche del libro genealogico.

Infatti lo stesso art.14 delle Norme tecniche del libro genealogico al punto 4 prevede che " **Le modifiche alle presenti norme tecniche**, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali, **nonché quelle proposte dall'ENCI**, su conforme parere della CTC, **entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.**". Nel caso del divieto di riproduzione per il boxer bianco che comporta un'aggiunta di un dato non previsto nel pedigree, il decreto di approvazione manca. E' presente unicamente una delibera della CTC. L'iter si è interrotto ante tempo.

Pertanto, a rigor di logica, per modificare quanto contenuto all'art.6 punto 1.3.6. delle Norme tecniche del libro genealogico del cane di razza occorre un espresso intervento ministeriale che approvi la modifica con decreto.

Certo di aver reso più chiari i termini della questione e di aver correttamente indicato a Codesto Ministero l'errore di procedura in cui è incorso l'Enci nell'apporre il divieto e auspicando, alla luce delle incongruenze evidenziate con l'analisi combinata delle Anomalie contemplate dal regolamento FCI e la totale mancanza di trattamento uniforme delle stesse prevista a

livello nazionale, che il Ministero intervenga per regolarizzare casi uguali trattati in modo differente e che disponga l'illegitimità e la conseguente eliminazione del divieto apposto nel pedigree del boxer bianco in quanto sarebbe legittimato esclusivamente dalla emanazione di un decreto di approvazione che di fatto non vi è stata.

Per quanto mi riguarda, in difetto di un tempestivo intervento da parte di Codesto Ministero e convinto della totale irregolarità della situazione e della procedura adottata dall'ENCI, ricorrerò all'autorità giudiziaria competente al fine di verificare la sussistenza di una palese violazione di legge.

Nell'attesa di un Vostro cortese riscontro porgo Distinti Saluti

Stefano Bartolini, Allevamento boxer di Casa Bartolini